



AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Dott.ssa Jessica Trevisan

Padova, 15 aprile 2020

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

LE ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LIQUIDITA'

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene anche su altri temi di interesse prevedendo ulteriori rinvii e disposizioni di favore, in particolare gli articoli 22, 26 e 30 prevedono rispettivamente:

- la modifica dell'importo degli acconti di imposta calcolati con metodo previsionale;
 - la proroga della consegna delle CU 2020;
 - il rinvio della scadenza di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e infine
 - un ampliamento dei beni sui quali spetta il credito di imposta sui dispositivi di protezione.
- Si propone una breve disamina delle singole disposizioni.

Proroga della consegna delle CU 2020

Tenuto conto delle difficoltà di lavoro derivanti dall'emergenza in corso e al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all'Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

	Scadenza originaria	Scadenza attuale
Consegna CU 2020	31/03/2020	30/04/2020
Spedizione AdE	31/03/2020*	30/04/2020

*Termine già prorogato rispetto all'originale del 7/3/2020

Resta immutata la scadenza per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, che vanno trasmesse entro il 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770/2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sempre nell'ottica di facilitare l'operato del contribuente il Legislatore ha previsto nuove e diverse scadenze per il versamento dell'imposta sulle fatture elettroniche legate all'importo dovuto.





In particolare il Legislatore ha previsto che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Qualora si considerasse anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, e l'importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Periodo di riferimento	Requisiti	Scadenza differita
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I trim. da effettuarsi entro il 10/07/2020
Somma I e II trimestre	Superiore a euro 250	
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I e II trim. da effettuarsi entro il 20/10/2020
Somma I e II trimestre	Inferiore a euro 250	

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Credito di imposta sui dispositivi di protezione

Con il decreto "Cura Italia", è stato introdotto a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell'epidemia.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro.

Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l'acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari,
- dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione.
- i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l'emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Cirilli